

DECISIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

IL COMITATO DIRETTIVO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾ («il regolamento»), in particolare l'articolo 25,

vista la decisione di esecuzione della Commissione 2013/776/UE del 18 dicembre 2013 che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE ⁽²⁾,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura («l'Agenzia») è stata istituita dalla decisione di esecuzione 2013/776/UE ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi con l'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura ⁽³⁾.
- (2) Nell'ambito della sua funzione amministrativa e operativa, l'Agenzia può svolgere indagini amministrative e avviare procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽⁴⁾ («statuto dei funzionari») e alle disposizioni di esecuzione riguardanti lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari. Ove necessario, l'Agenzia può svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali frodi e irregolarità e può notificare i casi all'OLAF.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11. 2018, pag. 39.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2013/776/UE, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46); successivamente modificata dalla decisione (UE) 2018/1716 (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 33) e dalla decisione (UE) 2019/1855 (GU L 285 del 6.11.2019, pag. 14)

⁽³⁾ Decisione C(2013)9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'EACEA ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi con l'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES. La suddetta decisione è stata successivamente modificata dalla decisione C(2014)4084 della Commissione del 26 giugno 2014, dalla decisione C(2015)658 della Commissione del 12 febbraio 2015, dalla decisione C(2016)401 della Commissione del 1° febbraio 2016, dalla decisione C(2016)1851 della Commissione del 31 marzo 2016, dalla decisione C(2017)3049 della Commissione del 12 maggio 2017, dalla decisione C(2018) 7435 della Commissione del 13 novembre 2018, dalla decisione C(2019)1299 della Commissione del 19 febbraio 2019 e dalla decisione C(2019)7856 della Commissione del 6 novembre 2019.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

